

particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la richiesta di ESTAR del 6 febbraio 2017 per la designazione di membri di spettanza della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico – Chirurgia generale per l'attività di Chirurgia epatica e trapianto del fegato per l'Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana;

Individuati i componenti di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivo e supplente della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente medico – Chirurgia generale per l'attività di Chirurgia epatica e trapianto del fegato per l'Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana, bandito da ESTAR, i seguenti nominativi:

Membro effettivo: DE SANDO DOMENICO – Azienda Usl Toscana Sudest

Membro supplente: COSTA AURELIO – Azienda Usl Toscana Nordovest.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 maggio 2017, n. 433

Deliberazione della Giunta Regionale n. 72/2016, relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che prevede, tra gli obiettivi delle politiche regionali, il rafforzamento del legame tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro e delle professioni, nonché il consolidamento, in tutte le sue forme, del sistema duale;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro";

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, dettando nuove disposizioni sulle due tipologie di contratto indicate al paragrafo precedente;

Vista deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2016, n. 408, che approva l’intesa e le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” ed in particolare le seguenti lettere dell’art. 1 comma 7:

- 1) lettera o) “incremento dell’ASL nel secondo ciclo di istruzione”;

- 2) lettera p) “valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti”;

- 3) lettera q) “individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti”;

- 4) lettera s) “definizione di un sistema di orientamento”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 510, che approva lo schema di Protocollo d’Intesa fra Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (INDIRE) per la promozione,

implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL) 2016-2020;

Considerato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro devono essere considerati una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi inserita a pieno titolo nel curriculum del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e che l’alternanza valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l’accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 240, che estende ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, l’accesso ai bandi e agli avvisi del POR FESR 2014-2020;

Considerato che una maggiore integrazione fra i fondi rappresenta uno degli obiettivi della programmazione comunitaria per il ciclo 2014-2020 e che una effettiva integrazione degli interventi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi regionali può concretamente incrementare l’efficacia delle politiche regionali a sostegno dello sviluppo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2016, n. 72, che prevede l’obbligo di attivazione di tirocini, nei casi di contributi regionali alle imprese;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2016, n. 586, “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;

Valutato che al rafforzamento del legame tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro e delle professioni contribuiscano, oltre alle esperienze di tirocinio non curriculare, anche tutte le forme di apprendimento e formazione previste nell’ambito del sistema duale;

Ritenuto dunque opportuno prevedere, nei bandi regionali per la concessione di contributi alle imprese e ai liberi professionisti a valere sul POR FESR 2014/2020, sul POR FSE 2014/2020 o sui fondi regionali, che l’obbligo di attivazione di tirocini, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2016, n. 72, non si applichi

- i. alle imprese e ai liberi professionisti che attivino - successivamente all’assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale -

un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

ii. alle imprese e ai liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

Ritenuto altresì opportuno che nei bandi regionali per la concessione di contributi a imprese e liberi professionisti a valere sul POR FESR, sul POR FSE e sui fondi regionali sia assegnata, ove applicabile, una premialità per le imprese e i liberi professionisti che risultino iscritti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. 107/2015, ferma restando la verifica degli adempimenti necessari da parte delle Autorità di gestione e dei responsabili dei procedimenti di concessione dei contributi;

Ritenuto infine di rinviare a successivo atto di Giunta eventuali previsioni per i soggetti beneficiari di contributi erogati nell'ambito del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Preso atto dell'informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del 20 aprile 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione il 13 aprile 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che nei bandi regionali per la concessione dei contributi alle imprese e ai liberi professionisti a valere sul POR FESR 2014/2020, sul POR FSE 2014/2020 o sui fondi regionali, sia previsto che l'obbligo di attivazione di tirocini, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2016, n. 72, non si applichi:

a) alle imprese e ai liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) alle imprese e ai liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

2. di stabilire che nei bandi regionali per la concessione di contributi a imprese e liberi professionisti a valere sul POR FESR, sulPOR FSE e sui fondi regionali sia assegnata, ove applicabile, una premialità alle imprese e liberi professionisti che risultino iscritti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. 107/2015, ferma restando la verifica degli adempimenti necessari da parte delle Autorità di gestione e dei responsabili dei procedimenti di concessione dei contributi;

3. che per contributi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 72/2016 debbano intendersi, ferme restando le soglie e i limiti di attivazione degli obblighi ivi previsti:

a) i contributi in conto capitale;

b) per prestiti, garanzie e partecipazioni al capitale di rischio l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della normativa europea sugli aiuti alle imprese che superi le soglie della citata deliberazione 72/2016;

4. che l'obbligo di tirocinio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 72/2016 possa essere assolto successivamente all'assegnazione del contributo regionale e fino all'erogazione della rata di saldo e che tale termine ultimo si applichi anche al contratto di apprendistato di cui al punto 1;

5. di rinviare a successivo atto di Giunta eventuali previsioni per i soggetti beneficiari di contributi erogati nell'ambito del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 2 maggio 2017, n. 436

Piano della Cultura 2012-2015 - Attuazione 2017 del PR “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” - LdA “Sviluppo e incremento delle attività dei musei ed ecomusei con qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale” - Bando musei ed ecomusei di rilevanza regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali),